



Sito: Raffineria Sarroch (Cagliari)

**IMPIANTO: IGCC – Impianto di
Gassificazione a Ciclo
Combinato**

Gestore: SARAS SPA

Categoria: IPPC 1.1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

AI SENSI DEL D.LGS. N.59 DEL 18 FEBBRAIO 2005

Scheda A - Allegato A.21

Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche
Settore rifiuti speciali

Prot. n. 18004

Cagliari,

1 GIU 2006

- > Alla società
Sarlux s.r.l.
s.s. Sulcitana 195 km 19
09018 SARROCH
- > Al comune di SARROCH
- > All'Amministrazione Provinciale
di CAGLIARI
- > Alla Direzione Generale dell'ARPAS
Via Palabanda, 9
CAGLIARI

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. lgs. 152/2006 alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali.

Si trasmette in allegato alla presente, il provvedimento relativo all'attività di cui all'oggetto condotta dalla Società in indirizzo.

Il Responsabile del Settore

Michelino Marras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e riforma della Regione
Servizio per il sistema informativo dell'Amministrazione regionale

DETERMINAZIONE N. 139
DEL 01.06.2006

- VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;
- VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443.
- RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.
- VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".
- VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- RICHIAMATO il comma g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003;
- VISTO il D. M. A. 2 maggio 2006 " Istituzione dell'elenco dei rifiuti in conformità all'art. 1, comma 1, lettera A), della direttiva /5/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97 nonché dal D. Lgs n° 36/03";
- VISTA determinazione n. 1451/IV datata 20.06.2001 con la quale la società Sarlux s.r.l. - Sarroch è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali;
- VISTA la nota n. 14144/01 datata 06.12.2001 inviata dalla società Sarlux S.r.l. - Sarroch, pervenuta in data 11.12.2001 tendente all'ottenimento della modifica dell'autorizzazione già rilasciata con provvedimento regionale n. 1451/IV datata 20.06.2001, per la gestione di un Impianto di deposito preliminare di rifiuti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 739 /II DEL 1 GIU 2006

- Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali.
- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** l'art. 21 – 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.7.2005 con il quale al dirigente dr. Roberto Pisu sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale ";
- RICHIAMATO** l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- RICHIAMATO** l'articolo 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ;
- VISTA** la L. R. 24 aprile 2001, n. 6;
- RICHIAMATO** il punto 19 dell'art. 6 della L. R. 6/2001;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e riforma della Regione
Servizio per il sistema informativo dell'Amministrazione regionale

DETERMINAZIONE N. 739
DEL 01.06.2006

speciali pericolosi e non pericolosi, nei modi e nei termini previsti al punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001;

VISTA la nota n. 1171 datata 14.03.2006 della società Sarlux s.r.l. – Sarroch inoltrata in data 14.03.2006 e assunta al protocollo in data 17.03.2006 con il n. 9038, tendente all'ottenimento del rinnovo e dell'integrazione dei codici CER dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali già rilasciata con provvedimento regionale 1451/IV datata 20.06.2001;

PRESO ATTO che la Società Sarlux s.r.l. – Sarroch, ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n. 24944;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è il Dr. Ing. Marcello Schirru;
- la messa in riserva è situata in zona industriale di Sarroch;

CONSIDERATO che la messa in riserva è effettuata in un'area dell'insediamento come di seguito riportato:

- CER 050109 – area scoperta – big bags - cassone scarrabile;

CONSIDERATO che la messa in riserva è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo o allo smaltimento;

PERTANTO per le ragioni sopra riportate si ritiene di poter adempiere alla richiesta fatta dalla società Sarlux s.r.l. – Sarroch, procedendo al rilascio del provvedimento autorizzativo succitato;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 01/06/2006;

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e riforma della Regione
Servizio per il sistema informativo dell'Amministrazione regionale

DETERMINAZIONE N. 739
DEL 01.06.2006

- CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;
- RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti;
- PER QUANTO** di competenza in materia di Gestione dei rifiuti.

DETERMINA

- ART. 1** La società Sarlux s.r.l. – Sarroch, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13), di rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006, così come definiti ai sensi del punto 3 dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/06 e come classificati all'allegato A al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datato 02.05.2006. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di tonn. 1.000 tonn., in deposito nelle aree interne l'insediamento sito in località Z.I. – in comune di Sarroch secondo la planimetria di cui all'allegato " A". I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione. Ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/203 i rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ai tre anni. Mentre i rifiuti in attesa di smaltimento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ad un anno.
- ART. 2** L'autorizzazione di cui all'art. 1 è valida per anni 10 (dieci) ed è vincolata al rispetto dell'art. 6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:
1. nelle operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e riforma della Regione
Servizio per il sistema informativo dell'Amministrazione regionale

DETERMINAZIONE N. 739
DEL 01.06.2006

2. l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
3. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
4. i recipienti destinati alla messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
5. i contenitori adibiti alla messa in riserva (R13) devono in ogni caso:
 - essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
 - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate;
6. allo scopo di rendere noto, durante la messa in riserva (R13) la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
7. i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
8. i rifiuti devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica aventi elevata resistenza meccanica e chimica in relazione al contenuto, gli stessi devono essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo, in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e riforma della Regione
Servizio per il sistema informativo dell'Amministrazione regionale

DETERMINAZIONE N. 739

DEL 02.06.2006

9. periodicamente dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;

10. presso la società Sarlux s.r.l. – Sarroch, dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito preliminare, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;

12. la società Sarlux s.r.l. – Sarroch, dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti in via provvisoria, in un impianto autorizzato ai sensi della normativa vigente;

13. la società Sarlux s.r.l. – Sarroch, è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n. 70/1994;

14. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

ART. 3

La società Sarlux s.r.l. – Sarroch, è tenuta entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 210 lettera h) del D. Lgs. 152/2006. Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 datata 27.07.2003 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale degli affari generali e riforma della Regione
Servizio per il sistema informativo dell'Amministrazione regionale

DETERMINAZIONE N. 739
DEL 01.06.2006

previste dal D. Lgs. 152/2006 nonché dal D. Lgs. 36/2003. La stessa è determinata nella misura di € 400.000,00 (euroquattrocentomila/00). L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

ART. 4 E' fatto altresì obbligo alla suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 5 La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti i termini di scadenza individuati nella presente autorizzazione devono intendersi prescrittivi e il mancato rispetto degli stessi costituisce inosservanza delle prescrizioni.

ART. 6 L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, in attuazione al disposto dell'art. 197 comma b del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu

Responsabile del Settore

Michelino Marras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE


Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche
Settore rifiuti speciali



Allegato alla determinazione n. 739 / Il del 01.06.2006

ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti


CER	Descrizione
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose





GOLFO DI CAGLIARI


SARAS S.p.A.



DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	REMARKS
1. TERMINALE MARINO	1	UNITA'	
2. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
3. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
4. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
5. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
6. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
7. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
8. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
9. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
10. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
11. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
12. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
13. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
14. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
15. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
16. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
17. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
18. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
19. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
20. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
21. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
22. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
23. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
24. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
25. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	REMARKS
1. TERMINALE MARINO	1	UNITA'	
2. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
3. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
4. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
5. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
6. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
7. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
8. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
9. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
10. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
11. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
12. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
13. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
14. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
15. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
16. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
17. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
18. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
19. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
20. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
21. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
22. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
23. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
24. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	
25. MASE ACCUMULAZIONE	1	UNITA'	

SARAS S.p.A.
RAFFINERIE SARDE - SARROCH (CA)
000-GP-3
PLANIMETRIA GENERALE





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche
Settore rifiuti speciali

Prot. n. 26083

Cagliari,

04 AGO 2006

- > Alla Società Sarlux Srl
S.S. 195 Km. 19
09018 Sarroch
- > Al Ministero dell'Ambiente
Servizio A.R.S.
Viale Colombo, 46
00184 Roma
- > All'Amministrazione Provinciale di Cagliari
- > Al Comune di
09018 Sarroch
- > Al Nucleo Operativo Ecologico
Via Ariosto, 24
09100 Cagliari
- > All'ARPAS Sede
- > AL PMP
Viale Ciusa,6
09125 Cagliari
- > Al Regierungsprasidium Dresden
Mr. Alfons Ridler
Stauffenbergallee, 2
D - 01099 Dresda
- > Al Bundesministerium Fur Land
Und Forstwirtschaft
Umwelt Und Wasserwirtschaft
Stubenbastei, 5
A - 1010 Vienna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche
Settore rifiuti speciali

Oggetto: Autorizzazione al movimento transfrontaliero di rifiuti. Regolamento CEE n.259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Decreto Ministro dell'Ambiente 3 settembre 1998, n. 370. Prestazione garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. Bollettino di accompagnamento (IT005407) dal n. 1/70 al 70/70. Società Sarlux Srl - Sarroch -

In allegato alla presente si trasmette la determinazione di congruità relativa al bollettino d'accompagnamento n.IT005407 della società in indirizzo per 1.600 tonnellate alla quale si inviano inoltre n. 70 copie dello stesso bollettino opportunamente autenticate.

Il Responsabile del settore

Michele Marras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1456 / II DEL _____

- Oggetto:** **Autorizzazione al movimento transfrontaliero di rifiuti. Regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Decreto Ministro dell'Ambiente 3 settembre 1998, n. 370. Prestazione garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. Bollettino di accompagnamento (IT005407) dal n. 1/70 al 70/70. Società Sarlux Srl - Sarroch. -**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO l'art. 21 – 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.07.2005 con il quale al dirigente Dott. Roberto Pisu sono conferite le funzioni del Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 348;
- VISTO il D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;.
- VISTO il regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1156/11
DEL 03.08.2005

- VISTO il decreto 3 settembre 1998, n. 370 del Ministero dell'Ambiente avente per oggetto: "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti";
- RICHIAMATO l'art. 5 del decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 settembre 1998, n. 370;
- VISTA la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- VISTA la nota n. 926 datata 13.07.2005 inoltrata dalla Società Sarlux Srl – Sarroch – in data 13.07.2005 e assunta al protocollo in data 20.07.2005 con il n. 24046, con la quale è stata inviata la polizza fidejussoria n. 4275/7352249/3/2066/2005 emessa dalla Banca Intesa Spa – Divisione Corporate – Centro Large Corporate Milano- relativa a n. 70 spedizioni transfrontaliere di rifiuti speciali pericolosi (CER 05.01.09*) per un totale di 1.600 tonnellate;
- VISTA la nota n. 6320 datata 13.07.2005 del Regierungsprasidium Dresden (Autorità Competente – Paese di importazione), pervenuta il 19.07.2005 e assunta al protocollo in data 25.07.2005 con il n. 24645, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati al ricupero ad opera della società GfE Metalle und Materialien GmbH, Hofener Strasse 45, D-90431 Norimberga, presso la Nickelhutte Aue Ges.mmbH, Rudolf-Breitscheid-Strasse, D-08280 Aue, relativa al bollettino di notifica n. IT005407;
- VISTA la nota n.BMLFUW-UW. 2.1.1/1096-VI/1/2005-Schw datata 01.07.2005 del STOFFSTROMWIRTSCHAFT, UMWELT – TECHNIK Und ABFALLMANAGEMENT - Sektion VI (Ufficio Federale per l'Agricoltura e forestale, Ambiente e rifornimento idrico – Sezione VI – Gestione Ciclo Materiali, Tecnica Ambientale e Gestione Rifiuti) – Vienna, pervenuta il 27.07.2005 e assunta al protocollo in data 28.07.2005 con il n. 25204, con la quale è stato autorizzato il transito in Austria del trasporto transfrontaliero di rifiuti da destinare al ricupero (R4) presso l'impianto della Società GfE Metalle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1456/11
DEL 03.08.2005

und Materialien GmbH, Hofener Strasse 45, D-90431 Norimberga, bei der Nickelhutte Aue Ges.mmbH, Rudolf-Breitscheid-Strasse, D-08280 Aue, relativo al bollettino di notifica n. IT005407;

CONSIDERATO che la società Sarlux Srl – Sarroch – ha provveduto in data 13.07.2005 mediante c/c postale sul conto n. 4093, ad effettuare il versamento di € 2.325,00 (eurodueemilatrecentoventicinque/00) per le " spese per procedura di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ";

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 02/08/2005;

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescritti, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti;

DETERMINA

ART. 1 E' ritenuta congrua la somma di € 987.465,59 (euro novecentottantasettemilaquattrocentosessantacinque/59) per la fideiussione prestata a favore del Ministero dell'Ambiente n. 4275/7352249/3/2066/2005 emessa dalla Banca Intesa Spa – Divisione Corporate – Centro Large Corporate Milano – in modo solidale con la Società Sarlux Srl – Sarroch -, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli artt. 25 e 26 del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. *1456/11*

DEL *03.08.2005*

regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del medesimo regolamento.

- ART. 2 Le operazioni riferite all'art. 1 sono quelle relative alla spedizione via terra dallo stabilimento della Società Sarlux Srl – Sarroch –(CA)- (ITALIA) di 1.600 tonnellate di rifiuti solidi, classificati pericolosi e costituiti da "fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose"(CER 050109) di cui al bollettino di accompagnamento n. IT005407, da destinare al ricupero (R4) ad opera della società GfE Metalle und Materialien GmbH, Hofener Strasse 45, D-90431 Norimberga, presso la Società Nickelhutte Aue Ges.mBH, Rudolf – Breitscheid - Strasse, D - 08280 Aue - Germania.
- ART. 3 Le spedizioni transfrontaliere di cui agli artt. 1 e 2 possono in ogni caso, avere luogo solo dopo la notifica del presente provvedimento alla Società Sarlux Srl – Sarroch (CA) – e dopo assolvimento da parte della stessa, delle prescrizioni riportate nel regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.
- ART. 4 La Società Sarlux Srl – Sarroch -, dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale di Cagliari – Assessorato Tutela Ambiente - Cagliari (fax n. 070/4092775) e al N.O.E. – Cagliari – (fax. N. 070/403358) almeno otto giorni prima la data d'inizio delle operazioni di invio dei rifiuti all'impianto di trattamento.
- ART. 5 E' fatto altresì obbligo alla suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.
- ART. 6 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normativa vigenti o prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- ART. 7 Il controllo dell'adempimento da parte della Società Sarlux Srl – Sarroch (CA) delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 1456/11
DEL 03.08.2005

attuazione al disposto dell'art. 20 comma c del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22,
all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pisu

L.M.P.
M.M. 02



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati
Settore della Gestione dei Rifiuti

RACCOMANDATA A.R.

Prot. N. 34082

Cagliari,

28 SET 2004

Risposta al foglio N.

del

Allegati N.

Oggetto: Determinazione n. 2496 del 24.09.1999.
Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 all'esercizio di un impianto di trattamento (D9) di rifiuti speciali.
Società Ecotec Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa – Insediamento di Sarroch presso Saras s.p.a.
Rinnovo.



Alla società
EcoTec Gestione Impianti s.r.l
Via Panama, 12
00198 ROMA

All'Amministrazione Provinciale
di CAGLIARI

Al Comune di SARROCH

Si trasmette in allegato alla presente, il provvedimento relativo all'attività di cui all'oggetto condotta dalla Società in indirizzo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RIFIUTI SPECIALI
- P.I. Michelino Marras -

Via Roma, 80 – 09100 CAGLIARI
<http://www.regione.sardegna.it/ambiente/gestirifiuti.htm>
Email: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Al Direttore Del Servizio Gestione Rifiuti
e Bonifica dei Siti Inquinati

Oggetto : Determinazione n. 2496 del 24.09.1999.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 all'esercizio di un impianto di trattamento (D9) di rifiuti speciali.

Società Ecotec Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa – Insediamento di Sarroch presso Saras s.p.a.

Rinnovo.

VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTA l'art. 21 – 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

VISTA la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.

VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

RICHIAMATO l'art. 19 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

RICHIAMATO l'art. 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che ogni fase dello smaltimento dei rifiuti debba essere autorizzata.



Regione Autonoma della Sardegna

VISTO il D.P.R. 24.05.88, n. 203.

VISTO il D.P.C.M. 02.10.95.

VISTA la L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

RICHIAMATO il punto 19 dell'art. 6 della L.R. 6/2001.

VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8.

VISTA la L.R. 24.01.2002, n. 3.

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443.

RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.

VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97 nonché dal D. Lgs. n. 36/03".

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 2496 del 24.09.1999 nella quale la società Ecotec Gestione Impianti s.r.l. – Siracusa è stata autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, di un impianto di trattamento di fanghi TAS presso lo stabilimento Saras s.p.a. – Sarroch.

VISTA la nota datata 03.01.2002 inviata dalla Ecotec Gestione Impianti s.r.l. – Siracusa, pervenuta in data 03.01.2002 e assunta al protocollo in data 04.01.2002 con il n. 00125 tendente all'ottenimento della modifica dell'autorizzazione già rilasciata con provvedimento regionale n. n. 2496 del 24.09.1999, per la gestione di un Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi, nei modi e nei termini previsti al punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.

VISTA la nota datata 22.03.2004 inviata dalla società Ecotec Gestione Impianti s.r.l. – Siracusa in data 26.03.2004 e assunta al protocollo in data 29.03.2004 con il n. 10776 tendente all'ottenimento del rinnovo del provvedimento autorizzativo n. n. 2496 del 24.09.1999, per la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali.

VISTA la nota n. 42927 USEC datata 23.09.99 dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari – Settore Ambiente, relativa al sopralluogo effettuato presso l'impianto della società Ecotec Gestione Impianti s.r.l. – Siracusa, all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento Saras s.p.a. di Sarroch (CA), da cui si desume che vengono rispettate le prescrizioni di cui al provvedimento regionale n. 2496 del 24.09.1999.



Regione Autonoma della Sardegna

VISTA la nota n. 31491 del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico datata 07.09.2004 con la quale " *per quanto di competenza, si esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite nella determinazione del Direttore Generale n. 2496 del 24.09.1999 e n. 3045/1999* ".

PRESO ATTO che la Società ECOTEC Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa, ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Siracusa con il n. 85617;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è il l'Ing. Francesco Manca;
- l'impianto di gestione dei rifiuti è ubicato in Sarroch presso lo stabilimento della Saras s.p.a. .

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 23.09.2004.

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.

RITENUTO pertanto di poter procedere alla modifica e al rinnovo dell'autorizzazione n. 2496 del 24.09.1999 all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire.

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti.

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti.

D E T E R M I N A

ART. 1) La società ECOTEC Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa è autorizzata alla gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 3 e 4 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 e come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. ". L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi riportati nell'allegato "1", per una potenzialità di trattamento pari a 60.000 tonn./a di torbide oleose e di 13.000 tonn./a di rifiuti solidi prodotti dallo stabilimento Saras s.p.a. – Sarroch. Il succitato allegato fa parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

ART. 3) La presente autorizzazione ha la validità di anni 5 (cinque) a far data dall'emissione del presente provvedimento ed é subordinata al rispetto delle prescrizioni già riportate nei provvedimenti regionali n. 2496 del 24.09.1999, e n. 3045/1999 ed inoltre alle seguenti riportate:



Regione Autonoma della Sardegna

1. nelle operazioni di trattamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri.
2. ogni mese dovranno essere eseguite su tutte le attrezzature utilizzate le operazioni di manutenzione ordinaria. Le stesse, come per quelle straordinarie, dovranno essere riportate su un registro; quest'ultimo dovrà essere messo a disposizione delle autorità di controllo;
3. il conferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento deve avvenire esclusivamente per mezzo di idonei mezzi e/o fusti e/o cassoni a perfetta tenuta stagna;
4. durante le operazioni di caricamento dei residui da trattare, dovranno essere adottate tutte le precauzioni indispensabili, atte ad evitare la dispersione degli stessi;
5. durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti dovranno essere rispettate le condizioni operative di marcia riportate nelle specifiche tecniche dei macchinari;
6. l'impianto di gestione dei rifiuti deve essere dotato di un sistema antincendio;
7. dovranno essere conferiti nell'impianto di trattamento esclusivamente i rifiuti riportati con i codici CER nell'allegato "1"; le caratteristiche chimiche dei rifiuti trattati dovranno comunque garantire il rispetto dei limiti fissati al punto 4.2.3.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84; la verifica del rispetto di tali limiti dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il test di cessione con acido acetico. A far data dal 17.07.05 per il conferimento dei rifiuti ne;
8. con cadenza mensile dovranno essere effettuate le analisi chimiche e chimico fisiche sulla carica in entrata e sulle acque in uscita; per quanto riguarda invece i residui solidi inertizzati le determinazioni analitiche dovranno avere cadenze quindicinali. Tutte dovranno essere allegate al registro di carico e scarico;
9. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D. Lgs. 22/97 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84. A far data dal 17.07.05 per il conferimento dei rifiuti nell'impianto di discarica controllata si dovranno rispettare le procedure e i limiti previsti dall'art. 3 del D.M. Ambiente sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica del 13.03.2003;
10. Gli scarichi liquidi devono essere collettati all'impianto fognario dello stabilimento SARAS secondo la normativa vigente;
11. dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto, e nelle zone immediatamente limitrofe, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento; l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita;
12. durante le fasi della lavorazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
13. durante il deposito preliminare deve essere evitata la commissione dei rifiuti tra loro non compatibili in relazione allo stato fisico in cui essi si trovano e alla loro natura chimica;



Regione Autonoma della Sardegna

14. i recipienti destinati al deposito temporaneo dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
15. i contenitori adibiti al deposito temporaneo devono in ogni caso:
- essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
 - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - collocati in aree pavimentate dotate di idonea cordonata onde evitare dispersioni di liquidi nelle aree limitrofe;
16. allo scopo di rendere noto, durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
17. i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
18. dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;
19. presso l'impianto della Società autorizzata dovrà essere tenuto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22/97, un registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotati le tipologie e le quantità dei rifiuti;
20. la Società autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
21. la Società ECOTEC Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa, è tenuta, entro il 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla Legge n. 70/94 e dall'art. 11 dal D. Lgs. 22/97;

ART. 4) La società ECOTEC Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa, è tenuta entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 28 lettera h) del D. Lgs. 22/97. Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/11 datata 27.07.2003 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria prevista per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti previste dal D. Lgs. 22/97 nonché dal D. Lgs. 36/2003. La stessa è determinata nella misura di € 450.000,00 (euroquattrocentocinquantamila/00).



Regione Autonoma della Sardegna

ART. 5) Il controllo dell'adempimento da parte della Società ECOTEC Gestione Impianti S.r.l. – Siracusa, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento é demandato, ai sensi dell'art. 20 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 203/88 all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, al Presidio Multizonale di prevenzione della ASL competente per territorio e alla stessa ASL.

ART. 6) E' fatto altresì obbligo alla suddetta società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione é soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 23.9.04

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Dr.ssa Franca LEUZZI-

P.I. M.M. /Resp. Sett. R.S. *ole*



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato alla determinazione n. 2201 IV del 23/08/04

ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
050102*	Fanghi da processi di dissalazione
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti
050107*	Catrami acidi
050108*	Altri catrami
050109*	Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti
050110	Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 050109*
050111*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
050112*	Acidi contenenti oli
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050115*	Filtri di argilla esauriti
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio
050117	bitumi
050601*	Catrami acidi
050603*	Altri catrami
050604	Rifiuti prodotti da torri di raffreddamento
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311* e 060313*
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060603	Rifiuti contenenti solfuri diversi da quelli di cui alla voce 060602
100101	Ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100105	Rifiuti solidi prodotti da reazione a base di calcio in processi di desolforazione dei fumi
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base i calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi contenenti sostanze pericolose
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100108



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato alla determinazione n. 2201 IV del 23/03/04

Segue ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
100122*	Fanghi acquosi da pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, indio o platino (tranne 160807*)
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione non specificati
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati
160804	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807*)
160805*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche contenenti sostanze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170106*	Miscugli scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose
170107	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106*
170503*	Terra e rocce contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*
170505*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170801*
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170603*
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso, contaminati da sostanze pericolose
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
170904	Contenenti sostanze pericolose rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni,




Regione Autonoma della Sardegna

Allegato alla determinazione n. 2201 IV del 23/09/04

Segue ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
	diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primario
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico sature od esaurite
190906	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Raccomandata A.R.

Prot. N. 18762

Cagliari,

20 MAG 2003

Risposta al foglio N. 071

del 03.05.2002. Allegati N.

Oggetto: Autorizzazione al trattamento di oli usati ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97.

Alla società
Saras s.p.a. Raffinerie Sarde
09018 SARROCH

e, p.c.

All'Amministrazione Prov. le
CAGLIARI

Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto pervenuta in data 08.05.2002 e assunta al protocollo in data 10.05.2002 con il n.13628, con la quale la società in indirizzo comunica " che effettua il recupero dell'olio esausto attraverso l'immissione dello stesso nella fognia oleosa, la quale convoglia le acque provenienti dalla zona impianti e dal parco serbatoi ed alimenta il sistema di separazione e recupero oli gravimetrico (sistema API) " e chiede pertanto di essere autorizzata, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 all' esercizio delle operazioni di trattamento conto proprio finalizzato al recupero (R9), questo Ufficio ritiene che tali operazioni non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art.28 del D. Lgs. 22/97. Si fa presente inoltre, che gli olii esausti per quanto riguarda il conferimento, sono disciplinati dal D. Lgs. 95/92.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- Dr.ssa Franca LEUZZI -

P.I. M.M./Resp. Sett. R.S. *flc*

Via Roma, 80 – 09100 CAGLIARI

<http://www.regione.sardegna.it/ambiente/gestirifiuti.htm>


Email: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

Saras SpA Raffinerie Sarde

Raffineria
Sede legale

I-09018 Sarroch (Cagliari)
Telefono 070 90911
Fax 070 900209
Telex 790169 SARAFF I

000071



Spett.le
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato Difesa Ambiente
Via Biasi, 7
09131 CAGLIARI

Sarroch, 3 maggio 2002

Oggetto: Autorizzazione al trattamento di oli usati ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 22/97

La SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde con sede in Sarroch (CA), S.S. Sulcitana 195 – Km 19,2 capitale sociale euro 51129233, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 3208, codice fiscale e partita I.V.A. 00136440922, in persona del suo legale rappresentante Ing. Antioco Mario Gregu

PREMETTE

A) La società SARAS S.p.A. utilizza oli minerali come lubrificanti e come fluido di sbarramento in pompe, compressori gas e turbo generatori.

Tali oli vengono acquistati dalla raffineria sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico della Finanza, e ciascun acquisto viene annotato sull'apposito registro fiscale.

All'interno dello stabilimento i fusti contenenti olio nuovo vengono stoccati in una adeguata area gestita dal magazzino di raffineria, per poi essere utilizzati negli impianti, principalmente al fine di effettuare il rabbocco dei livelli dell'olio nelle pompe e nei compressori e di provvedere alla sostituzione dell'olio di sbarramento in pompe, compressori a gas e turbo generatori.

B) Dalla effettuazione delle operazioni sopra descritte risulta un certo quantitativo di olio esaurito che può essere stimato, salvo le piccole perdite, pari alle quantità di olio nuovo immesso negli impianti, pari a circa 600 m³ su base annua.

L'olio esaurito viene recuperato attraverso l'immissione nella fogna oleosa la quale convoglia le acque provenienti dalla zona impianti e dal parco serbatoi ed alimenta il sistema di separazione e recupero oli gravimetrico (sistema API).

Direzione Generale
Sede amministrativa

I-20122 Milano
Galleria de Cristoforis 8
Telefono 02 77371
Fax 02 76020640
Telex 311273 SARAS I

Direzione rappresentanza

I-00187 Roma
Salita S. Nicola da Tolentino 1/b
Telefono 06 4820263
Fax 06 4871439

000071



C) Il sistema API è costituito da quattro vasche in parallelo aventi ciascuna le seguenti dimensioni:

Lunghezza	41 metri
Larghezza	6 metri
Profondità utile	2 metri

Ciascuna vasca ha la possibilità di trattare 750 m³/h di reflui per una portata complessiva di 3.000 m³/h.

Un opportuno sistema di setti e stramazzi permette di raccogliere in superficie l'olio separatosi per gravità nelle vasche e di scaricare dal fondo l'acqua depurata dagli oli. In testa a ciascuna vasca esistono, inoltre, dei serpentini di riscaldamento a vapore che permettono di riscaldare l'emulsione e di agevolare la separazione delle due fasi acquosa e oleosa.

Ciascuna vasca è dotata, sia in testa che in coda, di sfioratori di superficie ad inclinazione variabile per il recupero degli oli.

L'olio recuperato viene inviato in appositi serbatoi di stoccaggio (slop) e, successivamente reintrodotta nel normale ciclo di lavorazione della raffineria. Il quantitativo di prodotto prelevato da questi serbatoi è sottoposto a controllo da parte dell'Ufficio tecnico di Finanza.

L'acqua effluente dal separatore API viene convogliata in una vasca di raccolta per il successivo trattamento nell'impianto biologico.

CONSIDERATA

- la natura di rifiuti speciali degli oli esauriti ai sensi del d. lgs. del 27 gennaio 1992 n. 95 e del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 All. C [R9];
- l'opportunità di procedere, ai sensi degli articoli 4 e 6 del d.lgs. 22/97 e del d.lgs. 95/92, al recupero degli oli esauriti attraverso un trattamento che ne consenta la rigenerazione finalizzata al riutilizzo tal quale per la produzione di prodotti petroliferi;
- l'adeguatezza tecnologica del processo sopra descritto;

000071



- la forte analogia riscontrabile tra il processo sopra descritto ed il trattamento dei rifiuti costituito dagli oli esauriti di sentina cui la SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde è stata autorizzata con la Vostra Determinazione n° 1997 del 29/09/99 (rinnovata con Det.n° 2487/IV del 07/11/2000 e modificata con Det.n° 1749/IV del 09/08/2001);
- l'autorizzazione n. 136 del 22 settembre 2000, rilasciata dalla Provincia dei Cagliari con cui si autorizza la SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde allo scarico a mare dei reflui provenienti dai suoi impianti di trattamento;
- l'esenzione dall'obbligo di conferimento degli oli usati al Consorzio obbligatorio oli usati (ex comma 3° D.P.R. del 28 agosto 1982 n. 691) rilasciata in data 18 novembre 1984 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Tutto ciò premesso e considerato

La SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde

CHIEDE

di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 28 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 all'esercizio delle operazioni di trattamento conto proprio finalizzato al recupero (All. C [R9]) delle seguenti tipologie di rifiuti:

- | | |
|--------|--|
| 130205 | scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati |
| 130206 | scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione |
| 130207 | olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile |
| 130208 | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione |

per un quantitativo totale annuo di 1.000 tonnellate.

Si allega:

Allegato 1- planimetria generale dello stabilimento

Allegato 2- planimetria generale della fognatura oleosa

Allegato 3- schema planimetrico del trattamento delle acque reflue

Allegato 4- copia autorizzazione al trattamento delle acque di sentina;

000071



Allegato 5 - copia dell'ultima comunicazione annuale al Consorzio Obbligatorio degli oli usati relativa al consumo di oli nella raffineria della società SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde.

Allegato 6 - copia dell'esenzione dall'obbligo di conferimento degli oli usati al consorzio obbligatorio oli usati rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Fiduciosi nell'accoglimento della presente istanza ci è gradito porgere

Distinti saluti.

SARAS
S.p.A. Raffinerie Sarde
Il Direttore di Raffineria
Ing. *Antonio Mario Gregu*